

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 120 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Stefano Grigoletto, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

Premesso che:

- l'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.) , che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che dei tributi TARI (tassa sui rifiuti) e TASI (tributo per i servizi indivisibili);
- la I.U.C. è quindi un tributo unico ma ripartito in I.U.C.- IMU, I.U.C.-TASI e I.U.C.-TARI. I tre tributi sono accomunati dalla procedura di controllo prevista dai commi 692-701, ma conservano la loro autonoma identità che ne consiglia, a fini applicativi, una disciplina articolata in tre distinti regolamenti (regolamento IUC - IMU, regolamento IUC - TASI e regolamento IUC -TARI) con differenziazioni mirate anche per aspetti quali la modulistica per le dichiarazioni, i termini dichiarativi IUC -TARI, la figura del Funzionario Responsabile. Tale soluzione è confermata anche dalla nota del Ministero dell'Economia e Finanze - prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 con la quale sono date le istruzioni operative per la trasmissione dei regolamenti.
- l'art.1 comma 704 della Legge 147/2013 abroga espressamente l'art.14 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, istitutivo del previgente prelievo sui rifiuti TARES che, pertanto, dal 01/01/2014 viene sostituito dalla nuova tassa sui rifiuti denominata I.U.C.-TARI, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
- l'art.1 commi 641 e seguenti della Legge 147/2013 detta la disciplina legislativa della nuova tassa sui rifiuti (I.U.C.-TARI.); occorre, di conseguenza, approvare un apposito regolamento per disciplinare la nuova tassa sui rifiuti;
- con deliberazione consiliare (reg. speciale n. 2014/0479) è stato approvato il "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI)" nel territorio di questo Comune;
- l'art. 1 comma 691 legge 147/2013 prevede che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"*.
- l'art. 1 comma 702 legge 147/2013 conferma l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che attribuisce al comune un potere regolamentare di carattere generale; poiché l'art. 1 comma 688 legge 147/2013 nel prevedere che il comune stabilisce le scadenze della Tari a determinate condizioni, non deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/97, è possibile disciplinare in modo diverso tali scadenze anche in considerazione del fatto che alla data odierna non sono state emesse bollette per i servizi resi agli utenti; inoltre è necessario pagare le fatture al gestore che ha svolto regolarmente il servizio richiesto;
- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i

costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 del 23-07-2014) ha differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

RICHIAMATO il "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC -TARI)" , che agli articoli 11 e 12 disciplina le modalità per la determinazione delle tariffe, con applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 e l'allegato (A) del regolamento stesso che suddivide le utenze non domestiche in categorie tenuto conto della specificità della realtà comunale;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Padova dal 01/01/2002 al 31/12/2012 ha applicato la tariffa di igiene ambientale disciplinata dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio, n. 22, utilizzando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99;
- dal 01/01/2013 al 31/12/2013 anche per la Tares ha utilizzato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011;
- anche per la TARI l'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche, come sopra specificato, richiama i criteri di cui al metodo normalizzato; conseguentemente i criteri generali ed i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani a suo tempo approvati con la deliberazione consiliare n. 91 del 28/07/2003 possono essere confermati anche per la IUC -TARI;

CONSIDERATO, inoltre, che l'allegato A del regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (IUC - TARI) stabilisce una nuova sottocategoria "28b Mercato Agroalimentare di Padova" (MAAP). Per tale categoria, come prevede il comma 6 dell'art. 12 del richiamato regolamento comunale, è possibile calcolare la quota variabile della tariffa in modo puntuale in base ai Kg. prodotti. Infatti all'interno del MAAP sono in funzione due centri di raccolta dei rifiuti a cui hanno accesso tramite badge di identificazione solo i concessionari del mercato ed in tali centri sono registrati i kg. di rifiuti conferiti da ogni singolo utente. Sulla base dei dati 2013 dei rifiuti raccolti nei due centri, il costo complessivo di trattamento e smaltimento risulta pari a euro 177.493,53 (Iva compresa); dividendo tale cifra per le pesate complessive del 2013 dei rifiuti conferiti dagli utenti, pari a kg 1.384.624, la quota variabile calcolata risulta di euro 0,13 al kg.

VISTA la deliberazione consiliare (reg. speciale n. 2014/0461) con cui è stato approvato il piano finanziario riferito al 2014, che quantifica il costo complessivo del servizio, I.V.A inclusa in € 44.326.650,00 (oltre all'addizionale provinciale del 5%). Con la medesima deliberazione è stato, inoltre, stabilito che il costo finale del servizio da coprire con i rientri tariffari (tenuto conto del recupero evasione, della tariffa giornaliera, del contributo che il Comune riceve per le scuole statali dal MIUR, della somma erogata da Acegas – Aps Amga S.p.A a titolo di contributo ambientale per il funzionamento della terza linea del termovalorizzatore, nonché di altre partite contabili illustrate nel PEF) è di € 42.827.409,46=

VISTA la proposta di determinazione tariffaria, elaborata da ACEGAS-APS-AMGA (ex Acegas Aps) secondo i criteri e le metodologie sopra richiamati, acquisita al prot. gen. al n. 0188244 del 24/07/2014, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che il metodo utilizzato nell'articolazione delle tariffe per il 2014 è quello di seguito descritto, secondo i criteri generali fissati dalla deliberazione consiliare n. 91 del 28/07/2003.

In primo luogo, per l'individuazione della quota fissa e della quota variabile si è fatto riferimento ai costi componenti il piano finanziario, nel suo importo complessivo così come ripartito nel piano finanziario stesso (pagina D), approvato dal Consiglio Comunale; tale costo è stato incrementato e/o diminuito dalla diverse voci già illustrate nel PEF (recupero evasione, tariffa giornaliera, contributo che il Comune riceve per le scuole statali dal MIUR, somma erogata da Acegas – Aps Amga S.p.A. a titolo di contributo ambientale per il funzionamento della terza linea del termovalorizzatore, quota variabile del MAAP, ecc.) determinando in € 42.827.409,46 il costo del servizio da ripartire tra utenze domestiche e non domestiche.

Le stesse percentuali, indicate nella pagina D del piano finanziario, sono state applicate, quindi, al costo complessivo sopra specificato, come di seguito dettagliato:

quota fissa	€ 26.929.875,07	(62,88%)
quota variabile	€ 15.897.534,39	(37,12%)
TOTALE	€ 42.827.409,46	(100%)

Nella ripartizione della quota fissa e della quota variabile, tra le utenze domestiche ed utenze non domestiche, si è fatto riferimento alla situazione reale tenendo conto delle superfici e del numero di utenti, suddivisi tra le diverse categorie, risultanti al 31/05/2014 nella banca dati TIA/TARES gestita da ACEGAS-APS (ora AcegasApsAmga S.p.A.) e riepilogati nell'allegato E). I dati rilevati dalla banca dati sono stati ridotti ai fini del calcolo, prudenzialmente, dello 0,20% per le utenze domestiche e dello 0,80% le utenze non domestiche, tenuto conto dell'andamento degli ultimi anni. Le superfici utilizzate per i riparti della quota variabile e della quota fissa sono quelle indicate nella prima colonna degli allegati B) e C) relativi rispettivamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, e concorrono quindi all'articolazione della tariffa.

Riparto della quota variabile tra utenze domestiche ed utenze non domestiche.

Come gli anni passati il riparto della quota variabile viene effettuata in base a criteri oggettivi, nel modo che segue.

Alla superficie totale di ciascuna categoria di utenza non domestica sono stati applicati i medesimi indici di produzione presuntiva definiti dal Consiglio Comunale e utilizzati sin dal 2003 ad eccezione delle categorie 29b e 29c per le quali, disponendo di dati reali misurati, si sono prese a riferimento le quantità effettivamente prodotte (tali quantità sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto al 2013). In questo modo è stata stimata in Kg. 46.184.058 la quantità presuntiva di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche.

Tale quantitativo, rispetto al totale annuo dei rifiuti complessivamente prodotti in Padova, stimati da ACEGAS-APS-AMGA per il 2014 in Kg 133.361.342 costituisce il 34,63 %. Per differenza la quota di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche è risultata pari al 65,37 % (Kg).

Riparto della quota fissa tra utenze domestiche ed utenze non domestiche.

I criteri e le motivazioni in base ai quali è stato operato tale riparto sono quelli indicati nella richiamata deliberazione consiliare n. 91 del 28/07/2003.

Obiettivo finale da realizzare è quello di riequilibrare i costi del servizio, al netto dell'addizionale provinciale 5%. Per cui a carico delle utenze domestiche viene individuata la percentuale di circa il 35,30% e di quelle non domestiche di circa il 64,70% dei costi fissi. Conseguentemente per la quota fissa sono state individuate delle percentuali, che sommate a quelle della quota variabile (determinata in base a criteri oggettivi) conducono al risultato finale di cui sopra. Viene in tal modo "confermata" l'agevolazione a favore delle utenze domestiche come attuata negli anni precedenti, portandosi complessivamente l'onere a carico delle utenze non domestiche al 53,54% e delle utenze domestiche al 46,46% analogamente al risultato finale degli anni scorsi.

Una volta concluso il riparto di cui sopra, riassunto nella tabella allegata sub A), la determinazione della tariffa per ciascuna "categoria" di utenza domestica e non domestica riportate nelle tabelle allegate sub B), C) e D), è avvenuta utilizzando come già detto lo stesso metodo e gli stessi criteri stabiliti con la deliberazione Consiliare n. 91 del 2003, mentre per la nuova categoria 28b la quota variabile della tariffa è determinata in modo puntuale in base ai Kg. prodotti come prima esplicitato;

Ciò comporta un aumento medio, rispetto all'anno 2013, degli oneri tariffari sull'utenza domestica dello 0,0 % e un aumento medio dello 0,12% per le utenze non domestiche . Infine si precisa che per le medesime ragioni indicate nella citata deliberazione consiliare n. 91 del 2003 che qui si riconfermano, non si è proceduto nemmeno per il 2014 a diversificare la tariffa per le diverse zone del territorio comunale;

PRESO ATTO, inoltre, che l'art. 33 bis del decreto legge 248/2007, convertito nella legge 31/2008 dispone che a decorrere dall'anno 2008, il Ministero della Pubblica Istruzione provveda a corrispondere direttamente ai Comuni "la somma concordata in sede di Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2011, valutata in € 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani". Il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali è stato sancito un accordo con il quale sono stati stabiliti nel dettaglio i criteri di riparto del contributo annuale e nella stessa seduta è stata affrontata la situazione debitoria pregressa delle istituzioni scolastiche. Per tale situazione pregressa il Comune ha ricevuto un contributo complessivo (anni 2002-2008) di € 570.959,58 a fronte di un debito di € 841.514,28; resta un debito residuo

di € 270.554,70 che con nota acquisita al protocollo generale nr. 0316349 del 03/12/2013 AcegasAps S.p.A. chiede di portare a perdita utilizzando parte del fondo svalutazione crediti accantonato nei piani economico finanziari degli anni dal 2002 al 2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e contestuale del presente provvedimento;
2. di continuare ad avvalersi per la gestione complessiva della tassa sui rifiuti (TARI), in virtù delle norme richiamate nelle premesse, di AcegasApsAmga S.p.A. (ex Acegas Aps S.p.A.), soggetto affidatario della gestione dei rifiuti, dell'accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) alla data del 31/12/2013;
3. di prevedere per l'anno 2014 le seguenti scadenze di pagamento:
 - settembre 2014 (rata primi otto mesi);
 - novembre 2014 (rata rimanenti mesi dell'anno);
 - marzo 2015 (conguagli situazioni particolari).
4. di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014 così come indicato nel prospetto allegato sub D) che costituisce la sintesi dei conteggi sviluppati negli allegati A) B) C);
1. di determinare che la quota variabile della tariffa della categoria "28b Mercato Agroalimentare di Padova" è fissata in € 0,13 al Kg.;
6. di dare atto che le tariffe di cui sopra saranno assoggettate all'addizionale provinciale del 5%.
7. di riconoscere fra i crediti inesigibili il minor trasferimento da parte del MIUR per gli anni compresi fra il 2002/2008 per complessivi € 270.554,70 autorizzando AcegasApsAmga S.p.A. (ex Acegas Aps S.p.A.) ad utilizzare parte dei fondi di svalutazione crediti accantonati per tali fini nei diversi piani economico finanziari nel rispetto del principio di competenza.

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

25/07/2014

Il Capo Settore ad interim
Giampaolo Negrin

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

25/07/2014

Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

25/07/2014

Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 48 del 30 luglio 2014 esprime parere favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità.

30/07/2014

Il Revisore dei Conti
Sandro Secchiero

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

Intervengono i Consiglieri Altavilla, Fiore e Berno, l'Assessore Cavatton e il Sindaco.
Replica l'Assessore Grigoletto.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema elettronico, la suestesa proposta.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 30

Voti favorevoli n. 22

Astenuti n. 8 (Beda, Berno, Micalizzi, Fiore, Dalla Barba, Betto, Altavilla e Piron)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 30

Voti favorevoli n. 20

Astenuti n. 10 (Beda, Berno, Micalizzi, Fiore, Dalla Barba, Colonnello, Silva, Betto, Altavilla e Piron)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Roberto Marcato

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE
Giampaolo Negrin

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 11/08/2014 al 25/08/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE
Giampaolo Negrin

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno 21/08/2014.

p. IL CAPO SETTORE SS.II. E AA.GG.
L'ORDINATORE D'ARCHIVIO P.O.
Valeria Pavone

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 11/08/2014 al 25/08/2014. L'addetta Lucia Chiarello.